



Comune di Mesocco

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO FORESTALE



Indice

I.	AMMINISTRAZIONE FORESTALE.....	3
Art. 1	Amministrazione	3
Art. 2	Competenze.....	3
Art. 3	Caporamo forestale	3
Art. 4	Sott'ispettore forestale	3
II.	SFRUTTAMENTO DEI BOSCHI.....	3
Art. 5	Utilizzazione	3
Art. 6	Realizzazione	4
Art. 7	Controllo.....	4
Art. 8	Lavorazione e esbosco.....	4
Art. 9	Determinazione rete stradale.....	4
Art. 10	Vendite	4
Art. 11	Rimboschimenti.....	4
III.	ASSEGNAZIONE LEGNAME.....	4
Art. 12	Assegnazione legname	4
Art. 13	Legname a prezzo ridotto.....	5
Art. 14	Diritto alla riduzione	5
Art. 15	Esclusione	5
Art. 16	Calcolo del prezzo ridotto.....	5
Art. 17	Limitazioni	5
Art. 18	Richiesta legname.....	5
Art. 19	Consegna	5
Art. 20	Impiego del legname. Termini	6
Art. 21	Rimborso, riduzione speciale.....	6
Art. 22	Sanzioni.....	6
IV	LEGNA DA ARDERE	6
Art. 23	Concessione	6
Art. 24	Controllo, epoca di taglio.....	6
Art. 25	Martellatura. Proibizioni.....	6
Art. 26	Legna in piantagioni.....	6
Art. 27	Consorzi agricoli locali, caseifici	7
Art. 28	Prezzo	7
Art. 29	Tassa fuocatico	7
V.	SPECIALI DISPOSIZIONI DI POLIZIA ED ECONOMIA FORESTALE.....	7
Art. 30	Siepi	7
Art. 31	Vago pascolo	7
Art. 32	Strame.....	7
Art. 33	Divieti di raccogliere resina e fieno	7
Art. 34	Impianti fili	7
Art. 35	Disboscamento.....	8
Art. 36	Divieto di accendere fuochi	8
Art. 37	Sfruttamento dei boschi privati.....	8
VI	DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 38	Disposizioni penali	8
Art. 39	Multe.....	9
Art. 40	Disposizioni finali.....	9

I. Amministrazione forestale

Art. 1 Amministrazione

L'amministrazione forestale del Comune è costituita dalla Sovrastanza e caporamo forestale, da cui dipende il sott'ispettore forestale.

Art. 2 Competenze

L'amministrazione forestale dà esatta esecuzione al presente regolamento ed al piano di assestamento, esamina e punisce le relative contravvenzioni, sorveglia l'attività del sott'ispettore e gli impartisce le necessarie istruzioni.

Art. 3 Caporamo forestale

Il caporamo forestale ha i seguenti diritti e doveri:

- a) l'amministrazione immediata di tutte le foreste comunali a stregua delle relative leggi cantonali e federali e del regolamento forestale comunale, la sorveglianza sull'esercizio del sott'ispettore forestale e sulla tenuta dei registri forestali.
- b) la collaborazione con gli organi forestali nella martellatura delle piante. Controlla la produttività stabile dei boschi.
- c) collabora all'evasione delle domande di assegnazione di legname per uso interno.
- d) l'esecuzione della polizia forestale a mezzo dei suoi ausiliari e la denuncia delle relative trasgressioni.
- e) la sorveglianza sull'impiego regolamentare del legname assegnato, sulla regolarità degli incassi e dei pagamenti riguardanti l'amministrazione forestale.

Art. 4 Sott'ispettore forestale

Il sott'ispettore viene nominato dalla Sovrastanza. Egli è direttamente sottoposto all'amministrazione forestale ed è in obbligo di osservare puntualmente le istruzioni che riceve da questa e dall'ispettore forestale di circondario in base alle istruzioni di servizio cantonali. Assiste alle sedute della Sovrastanza e del Consiglio comunale quando si trattano problemi forestali con voto consultivo. Gli incombe la tenuta dei registri forestali, (di assegnazione di legname, di coltivazioni ecc.).

Percepisce uno stipendio in base alla legge forestale cantonale (Art. 21 ord. d'exec.).

II. Sfruttamento dei boschi

Art. 5 Utilizzazione

La quantità di legname da utilizzarsi ogni anno è stabilita nel piano di assestamento forestale comunale. Se per circostanze straordinarie si rende necessaria una utilizzazione maggiore bisogna chiedere l'autorizzazione al Governo cantonale. (Art. 14 Legge forestale cantonale).

Art. 6 Realizzazione

I tagli, la lavorazione e il trasporto vengono eseguiti per conto del Comune. In casi speciali le vendite possono avvenire in piedi, previo permesso dell'ufficio forestale di circondario. (Art. 18 Legge forestale cantonale).

Sia lavorazione che vendite in piedi vanno messe a pubblico concorso. I richiedenti di legname da opera per uso interno che hanno ottenuto regolare concessione in base al presente regolamento, otterranno le rispettive assegnazioni dai tagli annuali. La legna da ardere viene distribuita nella giusta proporzione agli aventi diritto ai lotti. (Vedi Art. 17 del presente regolamento).

Art. 7 Controllo

Dall'amministrazione forestale, rispettivamente dal sott'ispettore verrà tenuta una registrazione di tutti i prodotti boschivi assegnati o venduti.

Art. 8 Lavorazione e esbosco

Incombe al sott'ispettore forestale in uno con l'ispettore forestale di circondario di stabilire le norme per la lavorazione e l'estrazione del legname.

L'asportazione del legname dal bosco dovrà eseguirsi in modo da arrecare il minor danno possibile al bosco rimanente.

Art. 9 Determinazione rete stradale

È compito dell'ispettore forestale di circondario in uno all'amministrazione comunale la determinazione della rete stradale adeguata o di altri impianti atti a migliorare la possibilità di accedere ai boschi e di sfruttarli.

Art. 10 Vendite

Le vendite di legname vengono fatte direttamente dal Comune, oppure tramite un'organizzazione di vendita.

Art. 11 Rimboschimenti

Tutte le radure create con tagli annuali o provocate da danni della natura già esistenti devono essere rimboscate con essenze adatte.

III. Assegnazione legname

Art. 12 Assegnazione legname

Il Comune assegna ai cittadini che ne fanno domanda, legname da opera per uso interno proveniente dai tagli annuali prestabiliti. Assortimenti speciali di legname non disponibile nei regolari tagli annuali, o per costruzioni isolate, potranno venir realizzati altrove, previa martellatura da parte dei competenti organi forestali.

Art. 13 Legname a prezzo ridotto

Ai cittadini regolarmente domiciliati nel Comune si concede dietro esplicita domanda scritta alla Sovrastanza una riduzione speciale sul legname impiegato per la costruzione o la riattazione della propria casa di abitazione e di stabili a scopo esclusivamente agricolo.

Il Comune può convertire l'obbligo d'assegnazione in un contributo in contanti corrispondente al valore della riduzione che verrebbe concessa sul prezzo del rispettivo quantitativo di legname da opera per uso interno effettivamente messo in opera.

Art. 14 Diritto alla riduzione

Ha diritto alla riduzione speciale sul prezzo del legname solamente chi può dimostrare di abitare personalmente o con la propria famiglia in maniera abituale la casa da costruire o da riattare.

Art. 15 Esclusione

Non ha diritto alla riduzione speciale sul prezzo del legname chi ottiene dal fabbricato un profitto qualsiasi, per esempio mediante locazione - anche solo periodica - dello stesso o di parte di esso, o altre speculazioni commerciali.

Sono pure escluse dal diritto di beneficiare del legname a prezzo ridotto tutte le costruzioni a scopo di vacanza, anche se non vengono affittate.

Art. 16 Calcolo del prezzo ridotto

La tassa per il legname d'opera ad uso interno si calcola come segue:

- Per i cittadini patrizi il 40% del valore commerciale in piedi più le spese di taglio e esbosco.
- Per i cittadini regolarmente domiciliati nel Comune il 50% del valore commerciale in piedi più le spese di taglio e esbosco.

Dove il legname viene impiegato per riattazioni sussidiate in via ordinaria tramite l'Ufficio cantonale delle bonifiche e miglorie, il bonifico del 40 risp. 50% sopracitato subisce una diminuzione in ragione della percentuale di sussidio comunale accordato sul costo globale della riattazione.

Art. 17 Limitazioni

Ogni cittadino può percepire un quantitativo massimo effettivamente necessario di m3 20 di legname da opera per uso interno a prezzo ridotto per ogni costruzione o riattazione.

Art. 18 Richiesta legname

Le richieste di legname, sia a prezzo commerciale che a prezzo ridotto, devono essere inoltrate per iscritto alla Sovrastanza comunale entro il 31 marzo e dovranno essere esaminate dalla stessa unitamente al sott'ispettore forestale. Domande tardive saranno prese in considerazione solo in casi eccezionali.

Le domande devono essere accompagnate dai relativi piani di esecuzione, con distinta dettagliata indicante quantitativi e specie del legname occorrente.

Art. 19 Consegna

La consegna del legname avviene alla strada dopo ultimati la lavorazione e il trasporto nel luogo di deposito del regolare taglio annuale.

In casi eccezionali la Sovrastanza comunale potrà autorizzare la consegna del legname altrove.

Art. 20 Impiego del legname. Termini

Il legname assegnato a prezzo ridotto dovrà venire impiegato per lo scopo prestabilito entro il termine di due anni dalla data della consegna. A tale riguardo il sott'ispettore forestale deve tenere un registro esatto.

Art. 21 Rimborso, riduzione speciale

Se entro il termine di 10 anni dalla data della consegna del legname le condizioni fissate nell'articolo 14 del presente regolamento dovessero venire a mancare, il beneficiario o i suoi successori legali saranno tenuti a rimborsare al Comune integralmente la riduzione speciale ottenuta sul legname assegnato a prezzo ridotto.

Art. 22 Sanzioni

Il legname assegnato a prezzo ridotto deve venire impiegato esclusivamente per lo scopo predestinato. Sono proibiti il commercio o qualsiasi altra speculazione con il legname assegnato a prezzo ridotto. Trasgressioni verranno punite in base alle disposizioni penali del regolamento forestale comunale.

IV Legna da ardere

Art. 23 Concessione

La realizzazione di legna da ardere è subordinata alla concessione della Sovrastanza e degli organi forestali.

Se le circostanze lo permettono, il Comune potrà fornire legna da ardere in lotti.

Art. 24 Controllo, epoca di taglio

Il taglio della legna da ardere e la raccolta della legna morta, delle drose e del pino mugo (gimber) deve venir regolato e controllato dal sott'ispettore forestale.

È proibito il taglio per conto privato di qualunque pianta viva, come pure di rami. Il taglio delle piante frondifere è ammesso solo nella stagione morta. Il tempo utile per il taglio va dal 15 settembre al 15 aprile.

Art. 25 Martellatura. Proibizioni.

Le piante secche in piedi vengono tagliate solo in seguito ad avvenuta martellatura e computate nei lotti che ogni anno vengono assegnati. È proibita la raccolta di legname atterrato quando la cima più grossa ha un diametro di 16 cm e oltre. Il legname che viene concesso in base al presente articolo, deve venire asportato dal bosco entro un termine stabilito dall'Autorità forestale e non può servire per speculazione. La ramaglia ed i residui della lavorazione devono venire accatastati.

Art. 26 Legna in piantagioni

È severamente proibito il taglio e la raccolta di legna nelle piantagioni.

Art. 27 Consorzi agricoli locali, caseifici

I consorzi locali dei caseifici e degli alpi sono pareggiati, in fatto di legna da ardere e di legname da opera per uso interno, ai privati aventi diritto alle assegnazioni.

Art. 28 Prezzo

Il prezzo della legna da ardere è fissato per m³ in base ai prezzi correnti e secondo la località.

Art. 29 Tassa fuocatico

La tassa fuocatico viene riscossa da ogni famiglia che in paese, sui monti o sugli alpi consuma legna da ardere del Comune. Chi durante un anno intende consumare legna da ardere deve annunciarsi per iscritto all'amministrazione forestale comunale al principio dell'anno. La legna da ardere consumata a scopo industriale (per es. alberghi, boggie private, imprese ecc.) verrà concessa al prezzo commerciale.

V. Speciali disposizioni di polizia ed economia forestale

Art. 30 Siepi

Per la costruzione e la riparazione delle siepi obbligatorie sui monti i proprietari di fondi dovranno anzitutto fare uso di piante atterrate o morte, previa martellatura da parte degli organi forestali.

Art. 31 Vago pascolo

Nei luoghi coltivati e nei boschi, dove è avviato il ringiovanimento naturale, è vietata qualsiasi pascolazione finché ciò sia ritenuto necessario dal personale forestale.

I luoghi esclusi dalla pascolazione saranno stabiliti di tempo in tempo dall'Ispettore forestale di circondario, di comune accordo con l'Autorità comunale. (Art. 21 LFC e art. 35 Ord. LFC).

È proibita la pascolazione delle capre a San Bernardino nei limiti fissati dal piano di assestamento forestale e la tenuta di capre in questa zona.

Art. 32 Strame

È vietata la raccolta di strame nelle piantagioni e nei boschi resinosi.

Art. 33 Divieti di raccogliere resina e fieno

È proibito raschiare la resina e tagliare rami alle piante resinose, ed è pure proibita la raccolta del fieno di bosco.

Art. 34 Impianti fili

Tutti gli impianti di nuovi fili e teleferiche sono soggetti alla concessione da parte dell'Ufficio aereo federale. (Ord. 29.3.1943).

Art. 35 Disboscamento

Per praticare degli scavi per l'estradizione di pietre ed altro materiale, per costruzioni, per depositi, per aprire delle vie ecc., entro il confine del bosco, da parte di privati, è necessaria una domanda di disboscamento scritta all'Autorità comunale forestale ed all'Ispettorato forestale di circondario.

Con la concessione di tali impianti le Autorità comunali e forestali dovranno allestire un contratto nel quale saranno elencate le condizioni stabilite.

Il concessionario è responsabile verso il Comune per ogni danno arrecato al bosco.

Art. 36 Divieto di accendere fuochi

È severamente proibito accendere fuochi nel bosco e nelle vicinanze dello stesso senza speciale permesso dei competenti organi forestali (art. 39 ord. d'esec. LFC) e senza prima avere preso le necessarie misure precauzionali. Ai trasgressori verranno applicate multe da Fr. 50.- a Fr. 500.- oltre all'obbligo del risarcimento dei danni.

Art. 37 Sfruttamento dei boschi privati

Tutti i tagli di legname e legna in boschi privati, destinati ad uso proprio o alla vendita, necessitano la concessione dell'ufficio forestale di circondario. Le domande di taglio sono da redigere su appositi formulari da ritirare presso la Cancelleria comunale e il sott'ispettore forestale.

VI Disposizioni finali

Art. 38 Disposizioni penali

I contravventori del presente regolamento, oltre all'obbligo di un pieno risarcimento dei danni, saranno passibili delle seguenti multe:

- a) per l'impiego non corrispondente allo scopo per cui venne domandato del legname ricevuto a prezzo ridotto da Fr. 5.- a Fr. 15.- per m³
- b) per l'impiego non eseguito a tempo debito del legname assegnato a prezzi ridotto da Fr. 5.- a Fr. 10.- per m³
- c) per la ritardata asportazione dal bosco del legname ottenuto a prezzo ridotto, oltre al completo risarcimento del valore commerciale da Fr. 10.- a Fr. 30.- per m³
- d) per il commercio di qualsiasi specie di legname ottenuto a prezzo ridotto, oltre al completo risarcimento del valore commerciale da Fr. 10.- a Fr. 30.- per m³
- e) per il taglio illecito di piante, oltre al risarcimento dei danni da 1 a 10 volte il valore del legname tagliato abusivamente

Se la contravvenzione oltrepassa il valore di Fr. 50.- il contravventore va denunciato al tribunale di circolo (Art. 12 St. PO)

- a) per il taglio dei rami delle piante resinose la multa minima è di Fr. 10.- per pianta
- b) per la pascolazione nei boschi da Fr. 10.- a Fr. 20.- per capo oltre il risarcimento dei danni
- c) per la raccolta di strame nei boschi ove è temporaneamente o totalmente proibita da Fr. 5.- a Fr. 20.-

Art. 39 Multe

Le multe dovranno venir incassate subito ed andranno alla Cassa comunale.

Art. 40 Disposizioni finali

Il presente regolamento forestale entra in vigore dopo che sarà accettato dall'Assemblea comunale ed approvato dal Governo cantonale. La revisione dello stesso può avvenire dopo aver consultato l'Ispettore forestale di circondario e per avere validità è nuovamente necessaria l'approvazione del Governo.

Accettato dall'Assemblea comunale il 7 febbraio 1967

Approvato dal Governo cantonale il 17 luglio 1967